

Codice A1617A

D.D. 3 settembre 2024, n. 677

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei movimenti franosi e dei dissesti che interessano l'area attraversata dalla strada comunale della valle a partire dallo stacco con la Sp 10 nei pressi del DGPV denominato delle Giavine" Finanziato tramite PNRR M2 C4 2.2. con i fondi EU Next Generation in Comune...



ATTO DD 677/A1617A/2024

DEL 03/09/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei movimenti franosi e dei dissesti che interessano l'area attraversata dalla strada comunale della valle a partire dallo stacco con la Sp 10 nei pressi del DGPV denominato delle Giavine" Finanziato tramite PNRR M2 C4 2.2. con i fondi EU Next Generation in Comune di Boccioleto. - Richiedente: Comune di Boccioleto. (P.IVA 00439560020).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione, presentata dal Comune di Boccioleto con prot. n. 1076 del 21/06/2023, pervenuta al Settore scrivente in data 22/06/2023 ns. prot. n. 88004, relativa al progetto per i "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei movimenti franosi e dei dissesti che interessano l'area attraversata dalla strada comunale della valle a partire dallo stacco con la Sp 10 nei pressi del DGPV denominato delle Giavine" nel territorio comunale di Boccioleto, Finanziato tramite PNRR M2 C4 2.2 con i Fondi EU Next Generation, di cui ai Fogli 23, 24, 31, 33, mappali vari (indicati dettagliatamente nell'Elaborato E 12 – Piano Particellare del N C. T, di Boccioleto;
- la nota prot. n. 91895 del 29/06/2023 di richiesta integrazioni necessarie per poter effettuare l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- le integrazioni trasmesse dal Comune di Boccioleto con nota prot. n. 116150 del 04/09/2023 e con nota n. 117231 del 06/09/2023;
- la comunicazione di avvio procedimento del Settore Tecnico Piemonte Nord del 15/09/2023 con nota prot. n. 121346;
- la nota prot. n. 121348 del 15/09/2023 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza

inviata al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

- la richiesta di integrazioni sotto l'aspetto geologico pervenuta dal Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli con nota prot. n. 43557 del 13/10/2023 trasmessa successivamente completa di richieste integrazione sotto l'aspetto forestale dal Settore Tecnico Piemonte Nord al comune di Boccioleto in data 27/10/2023 con nota prot. n. 145075;

- la nota di sollecito alla presentazione delle integrazioni richieste con la richiesta sopraccitata, inoltrata dal Settore Tecnico Piemonte Nord al Comune di Boccioleto con nota prot. n. 58441 del 28/03/2024;

- le integrazioni trasmesse dal Comune di Boccioleto con nota n. prot. 105772 del 10/06/2024;

- la nota del Settore Tecnico Regionale Vercelli Biella del 25/06/2024 prot. n. 31617 pervenuta in data 26/05/2024 con nota prot. n. 115533 con la quale si comunica che "a seguito dell'esame di tutto quanto agli atti per la pratica in questione si è riscontrata la condizione per cui l'intervento in domanda sia riconducibile a "Lavori di difesa di abitati e di strade provinciali e comunali da frane...", così come definiti all'art. 2 della L.R. 54/75. Per quanto sopra si ritiene, per il caso in questione, che il parere geologico non debba essere reso in quanto rientrante nella casistica della lettera a), ultimo punto del capitolo 5 "Interventi non richiedenti autorizzazione" della C.P.G.R. del 31/08/2018, n. 3/AMB, che dispone che " Non sono soggetti al procedimento autorizzativo previsto dalla L.R. 45/89 gli interventi e le opere previste dall'art. 2 della L.R. 54/75"

- la nota di precisazione del Settore Tecnico Piemonte Nord prot n. 0122256 del 08/07/202 di risposta alla sopraccitata nota del Settore Tecnico Regionale Vercelli Biella nella quale si chiarisce che:

"dall'esame della Relazione Tecnico Generale Elaborato E1 Giugno 2023, emerge che il proponente al fine di effettuare gli interventi per il consolidamento delle aree in dissesto prevede la realizzazione di una nuova viabilità permanente che dalla frazione Piaggiona, ponte pedonale sul torrente Semenza (primo Tratto con uno sviluppo lineare previsto di 1910 metri) raggiunge la frazione Pallancato e dalla frazione Pallancato arriva alla frazione Piana (secondo Tratto con uno sviluppo lineare previsto di 1970 metri).

Considerato che dalla lettura della relazione Forestale Elaborato E 4 risulta che la lunghezza complessiva del tracciato sarà di circa 3.900 m., che l'area complessiva coperta dalla realizzazione dei lavori corrisponde a 21.300 m² in vincolo idrogeologico, di cui 19.750 m² in area boscata, e che la risultante opera potrà venire inquadrata anche secondo quanto previsto da art. 2 comma 6) della l.r. 45/89 come strada, pista ad uso agro-silvo-pastorale.

Considerato l'impatto che la nuova viabilità permanente avrà sul territorio e che l'opera non si configura come un esclusivo intervento di "messa in sicurezza e consolidamento dei movimenti franosi e dei dissesti", il Settore scrivente in quanto soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico ritiene che, per quanto riguarda la sola realizzazione della nuova pista costituita dal primo tratto Piaggiona-Pallancato e dal secondo tratto Pallancato-Piana, l'intervento debba essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45." Pertanto la presente autorizzazione si intende riferita alla realizzazione della pista permanente costituita dal primo tratto Piaggiona-Pallancato e dal secondo tratto Pallancato-Piana.

Per quanto attiene ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei movimenti franosi e dei dissesti che interessano l'area attraversata dalla strada comunale della valle a partire dallo stacco con la Sp 10 nei pressi del DGPV denominato delle Giavine" si ritiene, che l'autorizzazione non debba essere resa in quanto rientrante nella casistica della lettera a), ultimo punto del capitolo 5

“Interventi non richiedenti autorizzazione” della C.P.G.R. del 31/08/2018, n°3/AMB, che dispone che “ Non sono soggetti al procedimento autorizzativo previsto dalla L.R. 45/89 gli interventi e le opere previste dall’art. 2 della L.R. 54/75”

- la richiesta di completamento delle integrazioni del Settore Tecnico piemonte Nord con nota prot. n. 137977 del 02/08/2024;

- le integrazioni trasmesse dal Comune di Boccioleto in data 20/08/2024 con nota prot. n. 142745;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 25/07/2024 con nota prot. n. 133540 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 02/09/2024, conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento previsto interessa le superfici individuate ai Fogli 23, 24, 31, 33 mappali vari (indicati dettagliatamente nell'Elaborato E 12 – Piano Particellare del N C. T, di Boccioleto;

- la superficie complessiva interessata è di circa di 21.300 m², interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, di cui 19.750 m² boscata a vincolo;

- i movimenti di terra (scavi più riporti in rilevato nell'area d'intervento) in vincolo idrogeologico sono di circa 57.518 m³;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato il comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 45/89 prevede che le opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea, sono esenti da cauzione;

Considerato che trattasi di opera finanziata ai sensi del PNNR, M2 C4 2.2. con i fondi EU Next Generation; il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale.

Si deroga dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di esclusione previsto dal comma 4, lettera b), trattandosi di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico, finanziati ai sensi del PNNR, M2 C4 2.2. con i fondi EU Next Generation.

Considerato che il comma 7 lettera d) dell'art. 19 della l.r. 4/2009 stabilisce che la compensazione non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate in caso di realizzazione o

adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

Considerato che l'opera in oggetto risulta inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 della Amministrazione del Comune di Boccioleto e che risulta finanziata ai sensi del PNNR, M2 C4 2.2. con i fondi EU Next Generation; si deroga dall'obbligo della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Boccioleto per i "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei movimenti franosi e dei dissesti che interessano l'area attraversata dalla strada comunale della valle a partire dallo stacco con la Sp 10 nei pressi del DGPV denominato delle Giavine" nel territorio comunale di Boccioleto, Finanziato tramite PNNR M2 C4 2.2 con i Fondi EU Next Generation su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli con prot. n. 133540 del 25/07/2024 che si riportano integralmente e con il Parere forestale del 02/09/2024, conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Boccioleto in ordine alle modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione della strada - quale pista ad uso agro-silvo-pastorale - nell'ambito dell'intervento dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei movimenti franosi e dei dissesti che interessano l'area attraversata dalla strada comunale della valle a partire dallo stacco sulla SP 10 nei pressi del DGPV denominato delle Giavine ", presentato dal Comune di Boccioleto e finanziato tramite PNRR M2 C.4 2.2 – fondi EU "Next Generation", nei tratti tra le località Ponte Piaggiogna e Frazione Pallancato e tra la Frazione Pallancato e la Frazione Piana, tutte nel territorio del Comune di Boccioleto (VC), su superfici di cui ai Fogli 23, 24, 31, 33 mappali vari indicati dettagliatamente nell'Elaborato E 12 – Piano Particellare del N C. T, di Boccioleto, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 25/07/2024 con nota prot. n. 133540, che si riportano di seguito integralmente:

- 1) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018;
- 2) durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. In particolare, per tutte le litologie riscontrate all'apertura di lotti funzionali di scavo della nuova sede viaria, dovranno provvedere all'effettuazione della caratterizzazione geognostica dei terreni e delle rocce ai sensi del D.M. 17/01/2018; prima del raggiungimento della conformazione finale della sezione in scavo dovranno inoltre verificare la stabilità dei fronti di neoformazione, dei pendii, delle opere d'arte e delle eventuali opere di consolidamento dei versanti, a breve e lungo termine, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione che dovrà essere trasmesso al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al termine dei lavori;
- 3) durante l'esecuzione dei lavori si dovrà prestare la massima attenzione all'interazione delle acque con le litologie contenenti frazioni limoso-argillose, provvedendo al monitoraggio continuo dell'interazione in questione ed all'effettuazione delle necessarie verifiche di stabilità nonché alla celere adozione di interventi di consolidamento e/o di sistemazione per una sollecita eliminazione di potenziali condizioni di innesco di criticità di versante;
- 4) per il resto occorrerà attenersi a quanto contenuto nell'elaborato n°E2 " Relazione Geologica", del giugno 2023, a firma del dott. geol. Marco Balestro, ed alle successive integrazioni di cui agli elaborati n°INT.2 Relazione Geologica – Integrazioni" dell'aprile 2024, a firma del dott. geol. Marco Balestro e n°INT.3 "Verifiche Geotecniche", a firma dell'ing. Rossana Appendino;
- 5) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui pendii;
- 6) i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo; il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili ed il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
- 7) qualora, in corso d'opera, si verificassero movimenti terra o riporti più significativi di quelli

indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase costruttiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nel progetto definitivo-esecutivo presentato dovrà essere comunicata al progettista di riferimento, per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;

8) in allegato al provvedimento di collaudo/certificato di regolare esecuzione della viabilità in progetto dovrà essere trasmesso il progetto "As built", dal quale si dovrà evincere in maniera esaustiva la piena ottemperanza dell'intervento attuato con le prescrizioni impartite con il presente parere.

e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere forestale espresso dal Settore Tecnico Piemonte Nord in data 02/09/2024, che si riportano di seguito integralmente:

- 1) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
- 2) nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
- 3) durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
- 4) tutte le superfici d'intervento dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
- 5) dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli ed al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- 6) come previsto dall'art. 2 comma 6 bis della l.r. 45/1989, sulla viabilità in questione dovrà essere interdetto il passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio dovrà essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della legge sopra citata.

Considerato il comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 45/89 prevede che le opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea, sono esenti da cauzione;

Considerato che trattasi di opera finanziata ai sensi del PNNR, M2 C4 2.2. con i fondi EU Next Generation; il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale.

Si deroga dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di esclusione previsto dal comma 4, lettera b), trattandosi di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico, finanziati ai sensi del PNNR, M2 C4 2.2. con i fondi EU Next Generation.

Considerato che il comma 7 lettera d) dell'art. 19 della l.r. 4/2009 stabilisce che la compensazione non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate in caso di realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

Considerato che l'opera in oggetto risulta inserita nel programma triennale delle opere pubbliche

2024-2026 della Amministrazione del Comune di Boccioleto e che risulta finanziata ai sensi del PNNR, M2 C4 2.2. con i fondi EU Next Generation; si deroga dall'obbligo della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, dovrà essere inviata al Settore Tecnico Piemonte Nord un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante lo specifico applicativo "Sistema di gestione delle istanze forestali ai sensi della l.r. 4/2009" accessibile al seguente link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor> .

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R.

10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro